



REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E DATA

Con il presente regolamento si regolarizza il rapporto tra le ditte/aziende che contribuiranno alle spese organizzative agli eventi programmati dal sodalizio.

ART. 2 – PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione sugli appositi moduli resi disponibili sul sito <http://www.comitatomanifestazionimantova.it> sezione “area aziende/espositori”, saranno accettate sino a totale disponibilità delle voci riportate sull’apposito modulo di adesione e soggetto a riconferma dell’organizzazione dell’evento.

Alla domanda di partecipazione dovrà seguire l’invio, a mezzo fax (0376 322954) oppure via posta elettronica comunalioggi@comitatomanifestazionimantova.it - info@associazionecomunali.it la ricevuta di versamento della quota partecipativa.

Con la presentazione della domanda, regolarmente firmata, e con il versamento di cui al paragrafo precedente, il partecipante: a) accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento; b) riconosce per qualsiasi controversia la competenza del Foro di Mantova.

ART. 3 – ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il soggetto presentante. L’organizzazione dell’evento ha la più ampia discrezionalità in ordine all’accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile. In caso di rigetto della domanda, l’organizzazione non è tenuta a rendere noti i motivi al richiedente e non corrisponderà alcun rimborso o indennizzo, fatta eccezione per la somma versata ai sensi del suddetto art. 2. Tale somma verrà restituita, senza interesse alcuno, nel caso di disdetta entro 15 giorni prima dell’evento.



ART. 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione per le voci prescelte, nell'apposito modulo adesione, viene definita a preventivo in base alle condizioni dettate in ogni singola voce di riferimento.

Per gli espositori interessati sono messi a disposizione:

- Ogni espositore è pregato di attenersi alle condizioni prescritte e differentemente previo accordi con l'organizzazione dell'evento. Alle aziende che aderiranno sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale (esente iva ai sensi dell'art 10 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni)

I versamenti devono avvenire a mezzo Bonifico Banca UNICREDIT di Mantova IBAN: IT48L0200811502000004202540 intestato ad Circolo Dipendenti Comuni Mantovani.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo fax al recapito 0376 322954 almeno 20 giorni prima dell'evento.

L'eventuale rinuncia darà diritto al rimborso del prezzo eventualmente versato solo se pervenuta entro 15 giorni prima dell'evento.

ART. 5 – DIVIETO DI SUBAFFITTO AREA ESPOSITORI

È vietato subaffittare o cedere anche gratuitamente lo spazio o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'organizzatore. È anche vietato senza autorizzazione, esporre campioni, attrezzature, macchinari ecc. ecc., diversi da quelli indicati nella domanda di partecipazione.

ART. 6 – SOSTITUZIONE DELL'ESPOSITORE E MODIFICA DEGLI SPAZI

In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare di un espositore questi, previa comunicazione all'organizzatore, può farsi sostituire da altro espositore di sua conoscenza. L'organizzazione provvederà ad autorizzare la sostituzione previa verifica dei requisiti per la partecipazione e la regolarità del pagamento della quota partecipativa.



L'organizzazione si riserva di sostituire l'espositore qualora accerti che lo stesso non esponga la merce o pubblicizzi materiale non dichiarato nella domanda di partecipazione e/o autorizzato dall'organizzazione dell'evento.

L'organizzatore si riserva la facoltà di esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante le giornate della Convention, la modifica o la riduzione dello spazio concesso. In questo caso il soggetto partecipante non ha diritto ad altro che al conguaglio dell'importo dovuto.

ART. 7 – ABBANDONO

Chi, dopo aver presentato domanda, non partecipa all'evento è obbligato a darne tempestiva comunicazione per iscritto, via fax o mail, all'organizzatore indicando i motivi e l'eventuale sostituzione.

La mancata partecipazione dà diritto al rimborso di quanto versato solo se ricevuta dall'organizzatore almeno 15 giorni prima dell'evento.

Il rinunciante che non rispetta detto termine di preavviso sarà tenuto al versamento, oltre che dell'intero importo previsto per la partecipazione, di una penale pari al doppio dell'importo stesso, ed inoltre risarcire gli eventuali maggior danni. Peraltro qualora l'organizzatore, a suo insindacabile giudizio, riconosce che i motivi derivano da forza maggiore, debitamente documentata, il rinunciante è esonerato dal pagamento della penale.

ART. 8 – OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO – PREVENZIONE INCENDI

L'occupazione degli spazi potrà iniziare alle ore 8.00 del giorno dell'evento sino al termine. Gli espositori che non occupano lo spazio loro assegnato entro le ore 08.30 verranno considerati rinunciari ad ogni effetto, applicandosi le sanzioni previste dall'art. 7.



L'espositore si obbliga a non deteriorare gli spazi e le strutture entro cui è ospitato. Ogni spazio dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto e di diritto in cui consegnato.

Tutti i materiali espositivi dovranno essere di tipo incombustibile o almeno resi ignifughi con idonei prodotti e conformi alle disposizioni in materia di sicurezza per la salute e la pubblica incolumità.

L'utilizzo di stand/gazebo esterni dovranno essere custoditi ed esposti in modo da non arrecare danni a cose e/o persone.

Gli eventuali macchinari non possono essere messi in funzione previa l'autorizzazione dell'organizzatore e dell'Ente ospitante, i quali valuteranno caso per caso, ed a loro insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di concederla. L'eventuale concessione di autorizzazione non comporta assunzioni di responsabilità in merito al funzionamento dei macchinari anzidetti. L'espositore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi ed ogni altro pregiudizio a persone e a cose. È assolutamente vietato la messa in funzione e l'uso di macchine ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme.

In ogni caso le apparecchiature ed i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno, né arrecare ad alcuno molestia.

L'organizzatore è esonerato da ogni danno e/o lesione derivante dall'inosservanze delle norme in materia di sicurezza da parte dell'espositore.

Viene rilasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria, da parte dell'espositore all'interno dello spazio concesso. È vietata ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri espositori o che, comunque, pregiudichi lo spirito di ospitalità commerciale dell'evento. È vietata la diffusione di materiale pubblicitario relativo ad eventi in concorrenza e che possano arrecare danni d'immagine all'organizzazione. Nel caso in



cui si verifichi tale situazione l'organizzatore applicherà all'espositore una penale di €10.000,00. Agli espositori NON è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore e non esimono l'espositore dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Sono vietati la pubblicità ed i richiami eseguiti fuori dai limiti degli spazi assegnati, così come l'esposizione di cartelli o materiale pubblicitario di ditte non elencate nella conferma di partecipazione o non rappresentate.

ART. 9 – DANNI

L'organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Si rinvia all'Ente proprietario ospitante ogni azione in merito.

ART. 10 – RECLAMI E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni ed i reclami di qualsiasi natura saranno presi in esame soltanto se presentati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive la chiusura dell'evento. L'organizzatore deciderà con provvedimenti definitivi ed insindacabili.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Qualora l'evento in programma, per qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente annullata e l'organizzatore rimborserà all'espositore e ad ogni partecipante quanto versato per la locazione dello spazio espositivo.

Qualora l'evento venga sospeso dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto all'espositore ed ai partecipanti; b) in ogni altra ipotesi, l'organizzatore, rimborserà all'espositore ed ai partecipanti quanto versato in proporzione alla durata del mancato godimento o



partecipazione formativa. In nessuna delle precedenti ipotesi l'organizzatore è tenuto a corrispondere all'espositore ed ai partecipanti compensi o indennizzi di sorta.

Gli espositori ed il loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e di far osservare le disposizioni impartite dall'organizzatore. In caso contrario saranno esclusi dall'evento senza poter vantare alcun diritto a rimborsi e risarcimenti, ma con l'obbligo, anzi, di pagare gli eventuali danni morali e materiali causati dalle loro inadempienze. Con la "Domanda di partecipazione" si dichiara altresì di aver preso piena conoscenza delle norme contenute nel Regolamento generale di partecipazione e cioè degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Il Presidente

f.to Sergio Olivieri